



Unione europea  
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale dell'Istruzione  
e della Formazione Professionale



## Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012 POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - *LINEA COMUNI*

### EVENTO CONCLUSIVO

Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015

*Le autonomie locali siciliane al bivio:*

*le novità del decreto Enti locali (n. 78 convertito nella Legge n. 125/2015), l'armonizzazione finanziaria e la gestione associata alla luce della L.R. 4 agosto 2015, n. 15.*

Responsabile di Linea	Franco Peta
Sede	Palermo 14 ottobre 2015 Villa Niscemi - Sala delle Carrozze - P.zza dei Quartieri, 2
Tema	Il rispetto dei vincoli di bilancio ed il sistema sanzionatorio
Esperto	Gioacchino Alessandro (Magistrato della Corte dei conti)

**Formez**PA



***Corruptissima re publica plurimae leges***

*(Tacito, Annales, III)*

# Indice

- La costituzione finanziaria e il recepimento dei vincoli comunitari: pareggio di bilancio e vincoli di finanza pubblica.
- Le verifiche della Corte sugli equilibri di bilancio e sul rispetto dei vincoli. Il rafforzamento dei controlli ed i meccanismi sanzionatori.
- I principali vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità, indebitamento, tempi di pagamento, spesa del personale) e le misure sanzionatorie.

## LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO E LA NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA. IL CONTRIBUTO DEGLI ENTI TERRITORIALI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

### La riforma della governance economica europea

- Six Pact (nel 2011: 3 regolamenti sul patto di stabilità, 2 sulla sorveglianza di bilancio, 1 direttiva sui quadri di bilancio)
- Fiscal Compact o Patto di Bilancio Europeo (Trattato del 2 marzo 2012)

### La riforma costituzionale

- Legge costituzionale 1/2012
- Legge rinforzata 243/2012

### Le riforme legislative

- Il D.L. 174/2012
- L'armonizzazione contabile (d.lgs. 119/2011 e d.lgs.126/2014)

# Il contesto comunitario. La riforma della *governance* economica dell' UE

Il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance dell'Unione economica e monetaria (sottoscritto il 2 marzo 2012 tra 25 paesi)


## c.d. Fiscal Compact

Art. 3: vincolo del **pareggio di bilancio** da recepirsi nel diritto nazionale tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente preferibilmente **costituzionale** che ne garantisca l'**effettiva vincolatività** nel tempo lungo tutto il processo nazionale di bilancio

Inoltre il F.C. impone l'attivazione automatica di un meccanismo di correzione per le deviazioni significative

# LA COSTITUZIONE FINANZIARIA

VINCOLO DI COPERTURA DELLE LEGGI DI SPESA (ART. 81)



PRINCIPI DI COORDINAMENTO ED ARMONIZZAZIONE (ART. 117)

# IL CONCORSO DELLE AUTONOMIE ALL'OSSERVANZA DEI VINCOLI COMUNITARI

## Legge costituzionale 1/2012

- **All'articolo 97 della Costituzione**, al primo comma è premesso il seguente:  
*«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».*
- **L'art. 119** ridefinisce l'autonomia finanziaria degli enti locali, declinando la stessa **“nel rispetto” dell'equilibrio dei relativi bilanci** e del **concorso all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'Unione europea.**

# IL CONCORSO DELLE AUTONOMIE ALL'OSSERVANZA DEI VINCOLI COMUNITARI (art. 119 Cost.)

È stato esplicitato un obbligo che si riteneva già immanente nel nostro ordinamento costituzionale.

- il **Patto di stabilità interno** costituisce diretta promanazione, nell'ordinamento nazionale, del **Patto di stabilità e di crescita**, cui aderiscono gli Stati membri dell'Unione europea, allo scopo di introdurre un meccanismo di controllo delle rispettive politiche di bilancio. (art. 31, comma 1, della legge n. 183/2011 recante la disciplina del Patto: "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica...i comuni con popolazione superiore a 1.001 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione)
- Il fondamento normativo è nell'art. 121 (art. 99 prima del Trattato di Lisbona) del Trattato sul Funzionamento dell'UE, in materia di politica economica coordinata tra i membri della Comunità, nonché nell'art. 126 (art. 104 prima del Trattato di Lisbona), che pone dei vincoli stringenti in riferimento al disavanzo pubblico dei singoli Stati, vincoli la cui coerenza è assicurata, sin dal Protocollo CE n. 20 del 1992, dalla previsione della particolare procedura di infrazione "per deficit eccessivo".
- Non può certo dubitarsi che la finanza degli enti territoriali sia parte indefettibile della finanza pubblica nazionale allargata, né, tantomeno, che sia presente nell'ordinamento un obbligo generale di tutte le Regioni di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica (C. cost. 28 aprile 2011, n. 155; 24 luglio 2009, n. 237; 18 luglio 2008, n. 289; 6 giugno 2008, n. 190; 17 maggio 2007, n. 169; 16 marzo 2007, n. 82; 14 novembre 2005, n. 417; 13 gennaio 2004, n. 4).

# LEGGE COST. 1/2012 E LEGGE N. 243/2012 : LE REGOLE PER GLI EE.LL.

## Le golden rules su equilibrio ed indebitamento

### 1. REGOLA: Equilibrio di bilancio (art. 9 l. 243/2012)

#### Principio

Il principio dell'equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli Enti locali è declinato nella regola del conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, **in termini di competenza e di cassa**, del:

- a) saldo tra le entrate finali e le spese finali (PAREGGIO FINANZIARIO);
- b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O ECONOMICO).

#### Correzione degli scostamenti

Se a consuntivo, si registra uno scostamento dall'obiettivo, ciascun ente provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il triennio successivo. (cfr. ora l'art. 188 TUEL che consente di *"ripianare il disavanzo negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio..."*)

Nell'ipotesi in cui si registrassero avanzi di bilancio, tali risorse saranno destinate al ripiano del debito o al finanziamento delle spese di investimento.

#### Sanzioni

Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare alle regioni e agli Enti locali che non conseguono l'equilibrio nonché gli ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di criteri analoghi a quelli dello Stato e tenendo conto di parametri di virtuosità.

(L'art. 188, comma 1 quater, riprende l'art. 32 del d.lgs. 77/1995 già trasfuso nell'art. 191 TUEL, prevedendo il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti nel caso in cui i rendiconti esponano disavanzi non coperti e debiti fuori bilancio non finanziati)

# Legge cost. 1/2012 e legge n. 243/2012

## Le regoli per regioni ed EE.LL.

### **2. REGOLA: Indebitamento (art. 10 l. 243/2012)**

Alla *golden rule* dell'art. 119, comma 6, si affianca l'obbligo di contestuale definizione dei piani di ammortamento

**Per gli enti territoriali l'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, come detto, e contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento stesso**

**In ogni caso**, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite **intese concluse in ambito regionale** che garantiscano, per l'anno di riferimento, **l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione.**

In caso di complessivo scostamento dall'equilibrio, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio di cassa dell'esercizio successivo ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.

Sarà quindi possibile **solo per singoli enti finanziare con debito gli investimenti**, mentre a livello del complesso degli enti del territorio regionale sarà richiesto il pareggio di bilancio.

Conseguenze: Finanziamento dei servizi essenziali da parte dello Stato

Per tener conto dei riflessi del ciclo sul bilancio degli Enti territoriali, l'articolo 11 prevede che nelle fasi sfavorevoli del ciclo economico e in caso di eventi eccezionali, lo Stato contribuisca al finanziamento dei servizi essenziali e delle prestazioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali, tenendo conto della quota di entrate proprie delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano influenzata da ciclo economico (il nostro sistema fiscale è condizionato dalle imposte sui redditi e risente pertanto gli equilibri risentono negativamente dei cicli economici negativi). A tal fine è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è stabilita nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio

# NOZIONE DI EQUILIBRIO DI BILANCIO NEL RINNOVATO QUADRO NORMATIVO

La nozione si estende oltre il tradizionale pareggio finanziario di competenza del bilancio di previsione autorizzatorio.

Principio contabile n. 15 allegato al D.Lgs. n. 118/2011:

- il pareggio finanziario riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.
- Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti **comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.**
- Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

# I PRINCIPALI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il pareggio di bilancio, gli equilibri e la sana gestione finanziaria.

Il Patto di stabilità.

L'indebitamento.

Le prescrizioni sulla tempestività dei pagamenti.

I vincoli alla spesa del personale.

I vincoli di dettaglio sul contenimento delle spese.

Il proliferare di disposizioni sanzionatorie puntuali.

# **VERIFICA E PREVENZIONE DEGLI SQUILIBRI: I CONTROLLI DELLA CORTE.**

Il rafforzamento dei controlli della Corte dei conti e le misure “sanzionatorie” o “compulsive” finalizzate a rimuovere le situazioni di precarietà e ripristinare gli equilibri.

# L'evoluzione dei controlli

- Il presidio della Corte dei conti. Dal controllo c.d. “collaborativo” all'introduzione di
- poteri **interdittivi** (inibizione dei programmi di spesa, art. 148 bis, comma 3, TUEL) in sede di controllo finanziario,
  - **sanzionatori** in sede di controllo sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL, comma 4,) e
  - **compulsivi** come ad esempio:
    - a) il c.d. dissesto guidato ex art. 6 comma 2, del d.lgs. 149/2012 e, in Sicilia, combinato disposto dell'art. 109 OREL e art. 58 l.r. 26/1993 e
    - b) le previsioni in caso di esito negativo del giudizio di congruità sul Piano di riequilibrio ex art. 243 quater, comma 7, del TUEL; del giudizio di verifica semestrale o di quello finale; dell'intempestiva adozione del piano.

# IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

## (il rafforzamento dei controlli nel D.L. 174/2012)

*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [per la verifica del Patto di stabilità interno](#), dell'osservanza del [vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119](#), sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, [gli equilibri economico-finanziari degli enti](#)». (art. 148 bis, I comma, TUEL).*

*A tal fine «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti [accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate](#) e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente» (art. 148 bis, II comma, TUEL).*

*In particolare le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertarne il rispetto [possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli](#), in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.*

*Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, [l'ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi](#) nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, [la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio](#) (articolo 148-bis, comma 3).*

*In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è [preclusa l'attuazione dei programmi di spesa](#) per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (articolo 148-bis, comma 3)*

# Il controllo della Corte si estende anche alla verifica dell'auto-applicazione della sanzione.

- *L'art. 1 comma 168, abrogato, prevedeva in tale ambito (verifica delle misure correttive) che le Sezioni vigilassero non solo sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive, ma anche sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. Tale fase, che si estende a tutte le sanzioni via via introdotte dal legislatore per la violazione di norme primarie di coordinamento della finanza pubblica (es, art. 76 comma 7 DL 112/2008, art. 1 comma 557 ter L. n. 296/2006, ecc.), benchè non espressamente richiamata nella nuova formulazione dell'art. 148 bis, si ritiene connaturata alla fase di verifica, di cui costituisce un naturale completamento. (Corte costituzionale sent. n. 179/2007, giurisprudenza contabile consolidata, in tal senso da ultimo anche la circolare MEF n. 6/2014).*

- Pertanto in sede di verifica delle misure correttive **si verificherà che l'ente inadempiente abbia auto-applicato le sanzioni** e quindi rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.

- A tal proposito occorre rammentare che **l'auto-applicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio** in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato

# IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (SENTENZA 39 / 2014)

- Questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere **come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie** – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive (OBBLIGO DI OTTEMPERARE) funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

# IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (SENTENZA 39 / 2014)

- L'inosservanza di detto obbligo, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, **ha l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.**
- Si tratta dunque, di **effetti** – attribuiti dalla disposizione impugnata alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – **chiaramente cogenti** e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, **inibitori, pro parte**, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati.
- Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una **limitazione dell'autonomia degli enti** che, tuttavia – come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 – **si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito [...] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.», anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea**

# IL CONTROLLO EX ART. 148 BIS NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (SENTENZA 40 / 2014) SEGUE

- In particolare, **il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico** (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che **ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità.** Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), **il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie.** (sentenza n. 39 del 2014)

# L'obbligo di dichiarare il dissesto ed i poteri "compulsivi" della Corte dei Conti (dopo la sentenza C.Cost. 219/2013)

- Illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. 174/2011 (che estendeva l'applicazione del citato decreto "premi e sanzioni" alle regioni a statuto speciale che non avessero completato la procedura "pattizia" di recepimento cui all'art. 27 della l. 42/2009 (che peraltro come recentemente affermato dalla sentenza n. 23/2014 della C.cost. **non** ha copertura costituzionale).
- Effetti della dichiarazione di incostituzionalità della norma: l'accertamento dello stato di dissesto contenuto nella pronuncia della Corte non viene meno. È il potere di attivare il Prefetto per la dichiarazione coattiva ex art. 6, comma 2. (L'effetto «compulsivo» viene meno per carenza del relativo potere – ossia per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva del potere – ma la pronuncia non perde per ciò solo valore ed efficacia)
- Resta, fermo che al ricorrere dei presupposti di decozione finanziaria o di incapacità funzionale (art. 244 TUEL) l'ente ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente il dissesto.
- l'art. 109 bis O.R.E.L. prevede una procedura di commissariamento da parte dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali per il caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e lo scioglimento del consiglio inadempiente
- L'art. 58, comma 1, della L.R. n. 26/1993 ha esteso la citata disposizione anche alle situazioni di inadempienza equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione *"e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore"* (rinvio dinamico, come affermato anche dall'Assessorato reg.le delle Autonomie locali, circolare n. 16 el 2 ottobre 2013)
- In altri termini **in caso di inottemperanza all'obbligo di dichiarare il dissesto l'art. 109 bis prevede una peculiare procedura sostitutiva** che culmina nella nomina di un commissario ad acta da parte della Regione
- L'accertamento della condizione di dissesto è l'esito dell'esercizio di una funzione di controllo neutrale, di garanzia per l'intero sistema di finanza pubblica, espletata da un'organo magistratuale costituzionalmente collocato in posizione di indipendenza e terzietà, ed equidistante dai poteri centrali e locali, quale garante imparziale dell'equilibrio economico e finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive (C.Cost. n. 29/1995, 470/1997, 267/2006, 179/2007, 198/2012, 60/2013).
- L'ente che non abbia provveduto spontaneamente alla doverosa dichiarazione dello stato di dissesto finanziario è pertanto passibile della procedura di commissariamento (e conseguente scioglimento dell'organo consiliare ex art. 109 bis OREL)
- **(Deliberazione sez. di controllo per la Regione siciliana n. 321/2013/PRSP)**

# LE RESPONSABILITA' PER DISSESTO FINANZIARIO

Art. 248, commi 5 (modificato) e 5 bis, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. s) d.l. 174/2012, conv. L. 213/2012

## **AMMINISTRATORI**

### **Presupposti**

- Condotta sia commissiva che omissiva con dolo o colpa grave che abbiano contribuito a determinare lo stato di dissesto finanziario;
- Accertamento del nesso di causalità condotta-dissesto da parte di sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

### **Effetti sanzionatori**

- Divieto per 10 anni decorrenti dall'accertamento (data di deposito della sentenza di I grado), di ricoprire incarichi di assessore, revisore dei conti, rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni, organismi pubblici e privati;
- Sanzione pecuniaria, irrogata dalla Sezione giurisdizionale della corte dei conti, da un minimo di cinque ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione.

# segue

## **SINDACI**

### **Presupposti**

- Condotta sia commissiva che omissiva con dolo o colpa grave che abbiano contribuito a determinare lo stato di dissesto finanziario;
- Accertamento del nesso di causalità condotta-dissesto da parte di sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

### **Effetti sanzionatori**

- Incandidabilità, per 10 anni decorrenti dall'accertamento (data di deposito della sentenza di I grado), a sindaco, presidente della provincia, presidente di giunta regionale, membro di consiglio comunale, consiglio provinciale, di consiglio regionale, del Parlamento e del Parlamento Europeo;
- Divieto per 10 anni decorrenti dall'accertamento (data di deposito della sentenza di I grado), di ricoprire incarichi di assessore comunale, provinciale o regionale, o alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;
- Sanzione pecuniaria, irrogata dalla Sezione giurisdizionale della corte dei conti, da un minimo di cinque ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione.

# IL PATTO DI STABILITA': regola

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali viene calcolato in termini di competenza mista ovvero attraverso la somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate relative alla riscossione dei crediti e delle spese derivanti dalla concessione dei crediti.

(art. 31 legge 183/2011 e s.m.i.: indica come si calcola il saldo, individuando una serie di spese e di risorse non rilevanti)

Il Patto deve essere rispettato **anche in sede previsionale**.

(art. 31, comma 18, della legge 183/2011)

La Corte dei conti –Sez. Autonomie- con la deliberazione n. 23/2013 ha richiamato l'attenzione sul rispetto della verifica degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno **in corso di esercizio provvisorio**, pur in carenza di un formale bilancio approvato, al fine di governare la spesa corrente, evitando così di penalizzare i pagamenti in conto capitale e, quindi, gli investimenti dell'ente.

# LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL PATTO

**In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni (*art. [31, c. 26](#), [legge 12 novembre 2011, n. 183](#) e s.m.i.*):**

a) riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari allo sfioramento del saldo programmatico (*art. [1, c. 384](#), [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#)*), ossia riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrati e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per la Regione siciliana e Sardegna si tratta di una riduzione dei trasferimenti erariale nella riferita misura.

# LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL PATTO: ART. 31 COMMA 26 lett. a). LE ECCEZIONI

Diverse disposizioni hanno limitato, di volta in volta, l'applicabilità della sanzione:

- [art. 1, co. 17 quinquies del d.l. 35/2013](#): per gli enti che nel 2012 hanno sforato in ragione del pagamento dei debiti pregressi per i quali hanno avuto le anticipazioni di liquidità la sanzione si applica limitatamente ai pagamenti non imputabili ai detti pagamenti;
- [art. 15, comma 1 bis del D.L. n. 16/2014](#) (per le province che non abbiano rispettato il Patto nel 2013 la riduzione *non può essere superiore al 3% delle entrate correnti*)
- [art. 18, comma 1, del D.L. n. 16/2014](#)
- [L'art. 1, comma 164, della legge n. 107/2015](#): la riduzione della sanzione di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
- [l'art. 43, comma 3 bis del D.L. n. 133/2014](#); La sanzione di cui alla lett. a) per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica **fino ad un importo pari al 3 per cento** delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del TUEL, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere **rateizzato in dieci anni** e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo [1](#) della [legge 13 dicembre 2010, n. 220](#), e successive modificazioni
- [L'art. 1 comma 7, del D.L. n. 78/2015](#) : Nel 2015, ai Comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile (e possono prorogare i contratti a tempo determinato).

# LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL PATTO

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni ([art. 31, c. 26, legge 12 novembre 2011, n. 183](#)):

- b) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio assunto negli ultimi tre anni;
- c) divieto di ricorrere all'indebitamento;
- d) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale;
- e) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori.

# LE SANZIONI PER LA MANCATA O TARDIVA TRASMISSIONE

- L'ente che **non** provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è **ritenuto inadempiente al patto di stabilità** interno ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, **è assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183.**

- Qualora la certificazione, sebbene **in ritardo**, sia trasmessa **entro sessanta giorni** dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno **si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d)**, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Diversamente, laddove la certificazione, trasmessa in ritardo, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

- **Decorsi sessanta giorni** dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione ovvero l'unico revisore provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni.

Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del **commissario ad acta**, **sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno**, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta* attesti il rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario *ad acta* attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011.

# QUADRO RIEPILOGATIVO

Articolo 31, comma 20, legge 183/2011 - certificazione patto - SCADENZE

TERMINI	31 marzo	dal 1° aprile	29 giugno* (60 gg dopo termine approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)		dal 30 giugno	29 luglio		dal 30 luglio	
ADEMPIMENTI	invio certificazione	invio certificazione	termine ultimo invio certificazione da parte dell'ente		commissario ad acta	termine ultimo per invio certificazione da parte del commissario <i>ad acta</i>			
STATUS ENTE	-	INADEMPIENTE	RISPETTOSI (da certificaz.)	NON RISPETTOSI (da certificaz.)	INADEMPIENTI	RISPETTOSI (da certificaz.)	NON RISPETTOSI (da certificaz.)	RISPETTOSI (da certificaz.)	NON RISPETTOSI (da certificaz.)
SANZIONI	-	↓  divieto assunzione personale (comma 26, lett. d), articolo 31, legge 183/2011)	↓  divieto assunzione personale (comma 26, lett. d), articolo 31, legge 183/2011)	↓  tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 legge 183/2011	↓  1) Le sanzioni previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011 2) fino alla data di invio certificazione: sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno	↓  le sanzioni previste dal comma 26, lett. b) e seguenti, articolo 31, legge 183/2011	↓  tutte le sanzioni previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011	↓  tutte le sanzioni previste dal comma 26, articolo 31 della legge 183/2011, compresa la <b>sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno</b>	

\* il termine del 29 giugno è prorogato al giorno seguente non festivo 30 giugno.

Fonte: Circolare MEF

6/2014

# ENTI INADEMPIENTI

- I commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.
- In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (richiamate al precedente paragrafo 1.1). La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 26 è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

# L'APPLICAZIONE IN SICILIA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: C.COST. 219/2013

L'orientamento della Sezione di controllo per la Regione siciliana è attestato nel senso che **la dichiarazione di illegittimità costituzionale**, per eccesso di delega e limitatamente alle Regioni a statuto speciale, dell'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha efficacia strettamente limitata alla norma caducata e **non fa venir meno l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 26, lett. e) della legge 12 novembre 2011, n. 183**, così come, più in generale, non determina illegittimità conseguenziale della disciplina ormai sedimentata in materia di sanzioni conseguenti al Patto di stabilità. (1)

*(1): cfr., da ultimo, la deliberazioni n. 56/2015/PAR, conforme ai precedenti n. 80/2014/PAR, 81/2014/PAR; 90/2014/PAR; 101/2014/PAR, 107/2014/PAR.*

# L'APPLICAZIONE IN SICILIA (C.COST. 219/2013) DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL PATTO:

## *Motivazione*

Le disposizioni sanzionatorie contenute nella Legge n. 183/2011 (fonte pariordinata e successiva al D.Lgs.n. 149/2011), di cui l'ente ha fatto applicazione, non è stata, invece, censurata dalla Corte costituzionale né avrebbe potuto esporsi al suddetto vizio, che è tipico del modello procedurale della delega legislativa ex art. 76 Cost., di talché non può ipotizzarsi che la legge successiva abbia violato il giudicato costituzionale relativo a quella caducata in precedenza.

E non rileva neppure la circostanza che la riferita censura della Consulta sull'art. 7 del decreto legislativo n. 149/2011, con riferimento al vizio di eccesso di delega, sia stata rivolta avverso la “diretta applicabilità” dei meccanismi sanzionatori di cui al D.Lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale, atteso che, come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale (*cf.* sentenza n. 23 del 10.2.2014) non può essere riconosciuta valenza generalizzata alla necessità di una “procedura concertata” tra Stato ed Autonomie speciali nella determinazione delle conseguenze sanzionatorie scaturenti dalla violazione del Patto di stabilità.

# LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL PATTO. PROFILI APPLICATIVI: IL DIVIETO DI “ASSUNZIONE”

*SANZIONE (lett. d): divieto di assunzione di personale **a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale**, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale.*

Si estende, tra l'altro, anche alla stipula di convenzioni ex art. 14 (Corte dei conti, del. n. 163/2013/PAR sez. controllo Puglia) ed all'istituto del comando (del. n. 171/2013/PAR, Sez. controllo Puglia)

Il divieto posto dall'art. 31, comma 26 della L. 183/2011, a prescindere dall'esistenza di elementi che possano indurre a qualificare la fattispecie sotto il profilo formale in termini di nuova assunzione, ricomprende tutte le ipotesi in cui l'ente realizza un incremento delle prestazioni lavorative in suo favore con conseguente aumento delle relative spese. (*deliberazione Sez. di controllo per la Regione siciliana n. 90/2014; deliberazioni Sezione Veneto n. 6 e 37 /PAR/2010; deliberazione Sezione Lombardia n. 427/PAR/2009*)

Conseguentemente, nelle ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità, il divieto di procedere ad “assunzioni di personale” non si esaurisce nel divieto di costituzione di nuovi rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione inadempiente ma <<va esteso al più generale divieto di incremento della spesa di personale conseguente all'utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore>> (*deliberazione Sezione Lombardia n. 879/2010/PAR; Sezione Riunite per la Regione siciliana n. 54 del 4 ottobre 2012 e la Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazioni n. 37 del 22 febbraio 2010 e n. 287 del 18 aprile 2011.*).

Tale soluzione trova conferma anche sul piano sistematico. Infatti, l'obiettivo del contenimento della spesa di personale finalizzato a favorire il rientro degli enti inadempienti negli obiettivi di finanza pubblica si realizza non soltanto con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 della L. 183/2011 (relativa alle nuove assunzioni) ma anche con l'ulteriore divieto posto dall'art. 40, co. 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001 concernente il divieto di incrementare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nell'anno successivo a quello in cui si è avuta la violazione del patto o nell'esercizio in corso qualora l'andamento della gestione lasci prevedere il suo “sforamento” (*sul punto cfr. Conti dei conti Sez. Veneto delibera n. 37/2010/PAR; Sezione Piemonte delibera n. 29/2012/PAR; Sezione Lombardia delibera n. 368/2012/PRSE, n. 422/2012/PAR e n. 250/2013/PAR*)

# LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL PATTO. PROFILI APPLICATIVI: IL DIVIETO DI “ASSUNZIONE”

*SANZIONE (lett. d): divieto di assunzione di personale **a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale**, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale.*

La deliberazione n. 443/2013 la Corte dei conti sezione Lombardia afferma che il mancato rispetto del patto di stabilità da parte del Comune, fa scattare il divieto di assunzioni anche in capo alla società partecipata su cui il Comune esercita il controllo analogo.

# LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL PATTO.

## PROFILI APPLICATIVI:

### LA RIDUZIONE DELLE INDENNITA'

*SANZIONE (art. 31 co. 26 lett. e)*: riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori (*così per effetto dell'art. 1, co. 446, legge n. 228/2012 a decorrere dall'1 gennaio 2013*). è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è venuta la violazione del Patto di stabilità interno (*art. 31 co. 28*).

Un sindaco, assumendo che la *ratio* della sanzione disposta dal legislatore non sia quella di incidere con tagli *ad personam* quanto piuttosto quella di colpire l'intero *corpus* degli organi istituzionali degli enti inadempienti, chiede se la rideterminazione per il 2013 delle indennità di funzione dei componenti della Giunta comunale possa essere effettuata applicando la riduzione del trenta per cento sull'ammontare totale dei trattamenti indennitari risultanti al 30 giugno 2010, determinando in tal modo il nuovo tetto complessivo per le indennità da ripartire fra i componenti della Giunta anziché sulle singole indennità.

La risposta della Corte dei conti è nel senso che la riduzione del 30 per cento si applica non alle indennità singolarmente risultanti e non sull'ammontare complessivo dei trattamenti indennitari (*sez. di controllo Liguria, deliberazione n.28/2014/PAR*)

# L'ELUSIONE

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.  
( art. 31, comma 30)

L'accertamento, da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, che il rispetto del patto è stato artificialmente conseguito attraverso una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive fa scaturire per gli amministratori che hanno posto in essere le condotte una sanzione pecuniaria fino a 10 volte l'indennità di carica e, per il responsabile del servizio economico finanziario, una sanzione fino a 3 mensilità di trattamento retributivo.

( art. 31, comma 31)

# L'ELUSIONE: SANZIONE E RESPONSABILITA' ERARIALE

**La sanzione di cui al comma 31** non esclude la configurabilità di una **concorrente responsabilità amministrativo-contabile** dei suoi destinatari (amministratori e responsabile del servizio economico-finanziario) secondo le regole comuni. L'artificioso conseguimento degli obiettivi del Patto ottenuto con una non corretta osservanza delle norme e dei principi contabili o in modo elusivo, previsto come illecito amministrativo e punito con un multiplo dell'indennità di carica, secondo lo schema sanzionatorio, **è una condotta che può essere anche produttiva di un danno erariale.**

Nel caso di specie gli autori sono stati condannati a risarcire il danno (complessivamente 7,6 milioni di euro) pari alle spese sostenute nell'esercizio successivo all'artificioso conseguimento del Patto, spese che non sarebbero state effettuate ove l'Ente avesse correttamente fatto emergere il mancato rispetto del Patto ed applicato le relative limitazioni di spesa conseguenti all'applicazione delle sanzioni *ratione temporis* vigenti.

La condotta posta in essere si sostanziava in una alterazione quantitativa, rispettivamente in diminuzione e in aumento, dei dati contabili oggettivamente rilevabili dal bilancio 2010 del Comune e dalle determinazioni dirigenziali che su quest'ultimo avevano operato impegni e liquidazioni - per le spese - e accertamenti - per le entrate - per elidere (non imputando) o computare (imputando fittiziamente) parte delle poste contabili e, quindi, si sostanziano in un comportamento ben diverso e più grave di una "imputazione scorretta"

**( Corte dei conti sez. Piemonte sentenza n. 6/2013).**

# VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: L'INDEBITAMENTO

- **La violazione del precetto costituzionale posto dall'art. 119, comma 6**, che limita il ricorso all'indebitamento al **finanziamento delle sole spese d'investimento** è sanzionata dall'art. 30, comma 15, l. 27 dicembre 2002, n. 289, a mente del quale *“Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle d'investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono **nulli**. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una **sanzione pecuniaria** pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione”*.

Lo schema PRECETTO (art. 119, comma 6, Cost.) - SANZIONE (art. 30, comma 15, l. n. 289 del 2002) rappresenta una novità nell'ambito delle regole di contabilità pubblica, le quali ordinariamente, non prevedono sanzioni in caso di loro violazione.

Proliferazione di **ipotesi di responsabilità erariale sanzionatoria e tipizzata**

# VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: L'INDEBITAMENTO

**Effetti della sanzione della nullità di atti e contratti** (giurisprudenza formata su art. 30, comma 15, della l. n. 289/2002) **che violano il vincolo delle spese di investimento.**

- valore esclusivamente contabile;
- non produce effetti amministrativi o civilistici;

Conseguenza della declaratoria di “nullità contabile”:

- ente deve dare diversa copertura finanziaria alle spese discendenti da atti colpiti da nullità;
- rideterminare virtualmente risultato d' amministrazione, assegnando ad economia le risorse da indebitamento utilizzate per spesa corrente (e utilizzarle per spese di investimento) e riportare a disavanzo (o a minor avanzo) le uscite con le quali sono state pagate spese correnti (la copertura da assicurare mediante altre entrate)

# VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: L'INDEBITAMENTO.

## ORIENTAMENTI APPLICATIVI

- **L'Ente locale che non ha osservato il Patto di stabilità** nell'esercizio successivo **non può ricorrere all'indebitamento** e, pertanto, non può neppure rilasciare fideiussioni poiché il rilascio della garanzia fideiussoria, sotto il profilo contabile, rientra nelle forme di indebitamento, considerato che l'Ente pubblico è esposto al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore principale.
- “L'ente locale di fronte alla possibilità di rilasciare una fideiussione (art. 207 D.Lgs. n. 267/2000) è chiamato, in vista di assicurare una sana gestione finanziaria e un equilibrio economico duraturo, a valutare la compatibilità del rilascio della stessa rispetto all'indebitamento complessivo (Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte del. 14/2007 e 39/2008; Umbria del. 1/2006; Sardegna del. 6/2011; Lombardia del. 92/2010) e all'ulteriore possibilità di contrarre mutui, sia nell'anno di riferimento, che in quelli successivi nel rispetto di quanto prescrive il novellato 1 comma dell'art. 97 della Costituzione *“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”*. (1)
- “la possibilità di un Ente Locale di rilasciare garanzia fideiussoria è subordinata alla verifica dei presupposti e delle condizioni fissate dal legislatore in relazione alla materia dell'indebitamento (art. 204 D.Lgs. n. 267/2000) e al rispetto dei principi costituzionali (artt. 97 e 119), tra cui si pone anche il rispetto del Patto di stabilità” (1)
- La norma che sanziona il mancato rispetto del Patto con il divieto di indebitamento “esprime la consapevolezza del legislatore che, ancorché diretto a finanziare investimenti, il debito comporta oneri che possono essere assolti solo da quegli enti la cui situazione finanziaria sia sana e non presenti particolari anomalie. Le sanzioni per mancata osservanza del Patto hanno, infatti, lo scopo di richiamare l'ente ad un comportamento di maggior rigore nella gestione dei fondi pubblici, anche mediante una serie di penalizzazioni finanziarie e gestionali” (1)

(1 ) **Deliberazione Sezione di controllo Puglia n. 109/2015/PAR**

# LE DISPOSIZIONI SULLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI. PRESCRIZIONI E SANZIONI

## Art. 9 d.l. n. 78/2009

Per prevenire formazione di situazioni debitorie:

1. Le P.A. incluse nel c.d. elenco ISTAT **adottano le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per appalti;**
2. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve accertare che il programma dei pagamenti sia **compatibile** con stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica;

La violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

# IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTO. SANZIONI

## SANZIONI PERSONALI

**Art. 1, comma 4, D.L. n. 35/2013**

**Art. 1, comma 549, legge. n. 147/2014**

Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura Corte dei conti esercita azione nei confronti dei responsabili dei servizi che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità, per pagamento debiti pregressi ovvero non hanno effettuato, entro il 2013, pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi.

(Analogia disposizione è replicata dall'art. 1, comma 549, legge 147/2014 per l'inadempienza al 2014).

Se risulti accertata responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sezioni giurisdizionali Corte dei conti irrogano **una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo**

Gli importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Sino a quando le sentenze di condanna non siano state eseguite per l'intero importo, restano pubblicate sul sito dell'ente, con indicazione della somma a credito.

# VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: IL RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO. SANZIONI

## SANZIONI PER L'ENTE (Art. 41, comma 2, D.L. n. 66/2014)

### Divieto di assunzione

- Il divieto posto dall'art. 41, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89 preclude **agli Enti Locali che presentino tempi medi di pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie non in linea con l'indicatore legale di riferimento** l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro in senso proprio, ai quali fa riferimento il dato testuale della norma, ma, considerata la *ratio* della disposizione, più in generale la possibilità di acquisire, con il ricorso a strumenti ed istituti alternativi, quali quello del comando, risorse lavorative che comportino aggravio di spesa a carico del bilancio.
- "Depone in questa direzione proprio la *ratio* sanzionatoria della disposizione che mira a incentivare la corretta pianificazione di cassa degli enti interessati ed a promuovere il regolare assolvimento delle obbligazioni contratte, senza ritardi patologici che, oltre a porsi in contrasto con le norme comunitarie, legittimerebbero la corresponsione di interessi, generando oneri latenti a carico dei conti e dei relativi equilibri. Ed invero, il conseguimento di tali effetti sarebbe certamente indebolito ove l'ente potesse accedere a forme di provvista di personale alternative alle assunzioni, anche temporanee, in senso stretto. Non si oppone, del resto, a tale opzione interpretativa sostanziale lo stesso tenore letterale della disposizione in argomento, in tutto mutuato dalle disposizioni volte a sanzionare il mancato rispetto del patto di stabilità interno con omologhe limitazioni della discrezionalità in materia di acquisizione di personale, da ultimo e segnatamente dall'art. 31, comma 26, della Legge 12 novembre 2011, n. 183. Giova, sul punto, evidenziare che l'art. 41, comma 2, espressamente formula il divieto con riferimento alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale poste in essere, preoccupandosi di vietare anche i contratti con i soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione". (1)

(1) [Deliberazione Corte dei conti sez. di controllo Lazio n. 127/2015/PAR](#)

# VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: IL RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO. MODALITA' DI CALCOLO

Calcolo ponderato

L'indicatore, misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, attribuisce un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate.

Esempio (Circolare MEF 22 luglio 2015, n. 22)

	importo in euro (a)	data emissione fattura	data scadenza (b)	data pagamento (c)	differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza (d) = (c)-(b)	ritardo ponderato (a) * (d)
fattura a	54.000,00	05/03/2014	04/04/2014	16/09/2014	165,00	8.910.000,00
fattura b	60.000,00	31/10/2014	30/11/2014	02/11/2014	-28,00	1.680.000,00
fattura c	120.000,00	31/10/2014	30/11/2014	04/12/2014	4,00	480.000,00
<b>somma</b>	<b>234.000,00</b> (1)					<b>7.710.000,00</b> (2)
<b>indicatore di tempestività dei pagamenti (2) / (1)</b>						<b>32,95</b>

# VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: IL RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO. MODALITA' DI CALCOLO: PAGAMENTI ESCLUSI

[L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#) ha integrato il comma 2, individuando alcuni pagamenti da escludere dal calcolo dell'indicatore, ai fini dell'applicazione della sanzione che lo stesso comma 2 prevede. In particolare le esclusioni riguardano:

- i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità assegnate agli enti territoriali a carico delle Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo degli spazi finanziari concessi agli enti locali per il pagamento dei debiti pregressi, certi liquidi ed esigibili di parte capitale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

***Grazie per l'attenzione***